

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CREMA E L'OPERA PIA ORATORIO SAN LUIGI
PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DI SERVIZI RIVOLTI AI MINORI DELLA
SCUOLA PRIMARIA, AI PREADOLESCENTI E AGLI ADOLESCENTI
NELL'AMBITO DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE**

Il **Comune di Crema** - con sede in Crema, Piazza Duomo n. 25, C.F. 91035680197
P.I. 00111540191 - nella persona del Direttore di Area Servizi al Cittadino, Dott. Angelo
Stanghellini;

E

L'**Opera Pia Oratorio San Luigi** con sede in Crema, via Bottesini n. 4, C.F. 82001050192
– nella persona del Presidente, Ettore Giovanni Ferrari;

PREMESSO

- che la **Legge n. 328/2000** “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, all’art. 1 prevede che *“La programmazione e l’organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli Enti Locali, alle Regioni ed allo Stato ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e della presente Legge, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione [...]”*;
- che la stessa Legge stabilisce che *“Gli Enti Locali, le Regioni e lo Stato, nell’ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e [...] delle fondazioni, [...]”* (art.1, comma 4);
- che la stessa Legge recita che *“Alla gestione ed all’offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni [...]”*;
- che la **Legge Regionale n. 22/2001** “Azioni di sostegno e valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dalle Parrocchie mediante gli oratori”, con il successivo Protocollo d’Intesa tra la Regione Lombardia e le Diocesi lombarde, riconosce la funzione sociale ed educativa svolta dalle Parrocchie mediante gli oratori e promuove la loro valorizzazione sul territorio lombardo;
- che la **Legge Regionale n. 34/2004** “Politiche regionali per i minori”, all’art. 1 comma 2, recita: *“La Regione promuove e sostiene iniziative a favore del minore, senza distinzione di sesso, di diversa abilità, nazionalità, etnia, religione e condizione economica, volte a salvaguardarne l’integrità fisica, nonché a facilitare lo sviluppo armonioso della sua personalità e l’inserimento nella realtà sociale, economica ed istituzionale”*;
- che la stessa Legge Regionale n. 34/2004 all’art. 4, comma 1, prevede che *“I comuni, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 117 e 118 della Costituzione e dall’articolo 6 della Legge n. 328/2000, promuovono la conoscenza e l’applicazione dei principi di sussidiarietà nella realizzazione e gestione dei servizi sociali e svolgono le seguenti funzioni:
[...]
d) definiscono e promuovono interventi e servizi sociali rivolti ai minori, garantendo, ai fini della realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, l’effettiva partecipazione dei soggetti del terzo settore nella programmazione zonale, nonché nella realizzazione e nella gestione degli interventi e dei servizi;*

- e) *promuovono interventi e servizi sociali rivolti ai minori anche attraverso appositi rapporti convenzionali o altre idonee forme*”;
- che la Legge Regionale n. 34/2004 all’art. 5, comma 1, lettera a) stabilisce che “*La rete d’offerta sociale destinata ai minori è costituita da:*
 - a) *attività educative, aggregative e ricreative che concorrono alla promozione del benessere dei minori; in particolare [...] interventi di aggregazione per adolescenti, servizi ed interventi per il sostegno delle funzioni genitoriali, ivi compresi gli interventi di accompagnamento allo studio e di prevenzione della dispersione scolastica;*
 - b) *[...];*
 - c) *attività ed interventi innovativi, inclusi quelli che scaturiscono dalla progettualità diffusa, espressa dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 3, che concorrono alla realizzazione degli obiettivi della presente legge*”;
 - che la **Legge Regionale n. 3/2008** “*Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario*” indica che è garantita la libertà per i soggetti di cui al comma 1, lettere b), c) e d) di svolgere attività sociali ed assistenziali, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge e secondo la normativa vigente”;
 - che il **Piano di Zona 2015/2017** del Distretto di Crema conferma, quale area di priorità, la dimensione educativa attraverso una “presa in carico integrata”, ossia una forte alleanza tra le diverse realtà della comunità locale, coinvolte ed impegnate in progetti a favore di persone maggiormente portatrici di bisogni;
 - che l’Opera Pia Oratorio San Luigi è Ente gestore del Centro di Aggregazione Giovanile che, nell’ambito delle attività istituzionali, offre Servizi di Accoglienza, di Accompagnamento allo studio e di Animazione del tempo libero a favore di preadolescenti/adolescenti frequentanti la scuola dell’obbligo;
 - che il Comune di Crema da anni collabora con il C.A.G San Luigi condividendo e sostenendo le proposte educative ed animative, nonché favorendo gli inserimenti di ragazzi e di ragazze nelle varie attività proposte;
 - che i due Enti concordano nel riconoscere la validità promozionale e preventiva di tale Servizio quale opportunità educativa per la crescita armonica e per lo sviluppo dei ragazzi e delle ragazze della città;
 - che entrambi gli Enti si impegnano a mettere in atto, ognuno per le proprie competenze e risorse, azioni volte a potenziare l’offerta educativa del C.A.G San Luigi, affinché diventi opportunità per tutto il territorio della città;

CIO' PREMESSO

Le parti, come sopra rappresentate, convengono di stipulare quanto segue:

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2

La presente convenzione disciplina i rapporti tra il Comune di Crema e l’Opera Pia Oratorio San Luigi per la realizzazione del servizio denominato “Centro di aggregazione giovanile (C.A.G) San Luigi”.

Con l'acronimo C.A.G. si intende identificare l'insieme dei progetti che l'Opera Pia Oratorio San Luigi realizza in favore dei minori della scuola primaria, dei preadolescenti e adolescenti, nelle fasce orarie di attività extrascolastica.

Con la presente convenzione il Comune di Crema ed il C.A.G. San Luigi intendono perseguire le seguenti **finalità**:

- a) promuovere e rafforzare il lavoro di rete, creando contesti di confronto e informazione tra l'Amministrazione comunale e le altre realtà educative presenti sul territorio;
- b) promuovere la continuità dell'offerta aggregativa, educativa e socializzante destinata ai ragazzi del territorio;
- c) offrire ai minori della scuola primaria, ai preadolescenti e agli adolescenti del territorio risposte ai bisogni, più o meno espliciti, di relazione, sperimentazione di sé, socializzazione e progettazione;
- d) promuovere processi evolutivi che scoraggino i ragazzi ad assumere comportamenti devianti, in quanto espressione di disagio o di emarginazione.

Il servizio è destinato ad accogliere tutti i ragazzi che abbiano il requisito dell'età previsto dalla presente convenzione senza discriminazione di sesso, razza, etnia, cultura e religione con priorità di accesso per i ragazzi residenti nel territorio comunale.

In considerazione delle finalità del C.A.G., il servizio riserva una particolare attenzione all'inserimento di ragazzi in condizioni di fragilità e disagio, segnalati dal Servizio Sociale Professionale del Comune di Crema.

In particolare il C.A.G. San Luigi riserva gratuitamente al Comune di Crema un numero di posti da concordare in base alle attività previste per ciascun ragazzo da concordare di anno in anno tra il coordinatore del centro e i servizi sociali. Tale quota non è inferiore alle 20 unità e non supera le 40 unità. E' possibile un aumento degli inserimenti da parte del Servizio Sociale Professionale, previo accordo sulla disponibilità dei posti e il riconoscimento di una retta pari a quella applicata alle famiglie, di cui all'art. 9.

ART. 3

Con la presente convenzione il C.A.G. San Luigi si impegna a strutturare, programmare, organizzare e gestire il servizio per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2 sulla base della pregressa esperienza, della lettura del bisogno espresso dalle famiglie e dai ragazzi del territorio, delle verifiche delle attività svolte e del costante confronto con l'Ufficio Servizi Sociali del Comune e con le agenzie educative presenti sul territorio (scuole, oratori, scout, agenzie sportive ...).

Fra il Comune e il C.A.G. San Luigi si stabilisce un rapporto di collaborazione per assicurare che il confronto delle esperienze permetta di conseguire arricchimenti reciproci e di realizzare nel concreto il **lavoro di rete**.

A tal fine, il Comune di Crema si impegna a partecipare ad un **gruppo di lavoro**, per la verifica e la valutazione delle attività previste, che risulta composto da:

- n. 1 Referente educativo individuato dal Servizio Sociale Professionale comunale;
- n. 1 Coordinatore Ufficio Servizi Sociali del Comune di Crema;
- il Responsabile del C.A.G. San Luigi o un suo delegato;
- n. 1 Coordinatore educativo individuato dal C.A.G. San Luigi.

Il gruppo di lavoro si riunirà prima dell'avvio dell'anno scolastico, per valutare le proposte di inserimento e la composizione dei posti a disposizione di cui all'art. 2 e successivamente per una verifica finale. La valutazione degli inserimenti in corso d'anno verrà effettuata, invece, dall'équipe pedagogica del C.A.G.

ART. 4

Per la realizzazione dei servizi, il C.A.G. San Luigi si avvale di un'**équipe pedagogica**, costituita dal Responsabile o suo delegato, dal Coordinatore e da un numero di educatori professionali tale

da soddisfare il rapporto educatori-ragazzi richiesto dalla normativa di riferimento e da criteri di efficacia del servizio, favorendo la strutturazione in piccolo gruppo, con particolare riferimento alle attività di studio assistito, al fine di garantire un accompagnamento educativo adeguato. L'équipe è inoltre affiancata da un numero variabile di volontari e tirocinanti.

Il Comune di Crema si impegna a garantire, a cadenza mensile, la presenza di un educatore all'interno dell'équipe pedagogica del C.A.G., al fine di favorire l'accompagnamento educativo dei minori inseriti dal Servizio Sociale Professionale, con un'attenzione specifica alla predisposizione e realizzazione del progetto educativo di ciascun ragazzo.

Le assistenti sociali di zona, referenti per ciascuna situazione segnalata, mantengono contatti diretti e periodici con l'équipe pedagogica del C.A.G. per il monitoraggio in itinere delle progettualità.

ART. 5

Il C.A.G. San Luigi opera all'interno di un territorio al quale appartiene e con il quale lavora in sinergia in **un'ottica di rete**, con la finalità di garantire continuità d'offerta nella crescita dei ragazzi.

Tale lavoro mira al perseguimento dei seguenti **obiettivi**:

- promuovere e rafforzare il lavoro di rete, creando contesti di confronto e informazione tra associazioni, gruppi e agenzie educative;
- continuare a migliorare la collaborazione con le Istituzioni Scolastiche, rafforzando le sinergie tra operatori scolastici ed educatori del territorio;
- promuovere la conoscenza, lo scambio e il collegamento tra le esperienze di socializzazione extrascolastica presenti a Crema;
- mantenere la collaborazione con il Servizio Sociale Professionale del Comune di Crema;
- contribuire a sviluppare una maggiore attenzione da parte dei genitori nei confronti dei bisogni educativi dei figli.

ART. 6

Il servizio si prefigge i seguenti **obiettivi educativi**:

Con particolare riferimento ai minori della scuola primaria e ai preadolescenti:

- riconoscere e sviluppare le capacità individuali al fine di acquisire una maggiore sicurezza e fiducia in se stessi;
- promuovere la capacità relazionale dei singoli attraverso il confronto con il gruppo, in contesti di gioco o di socializzazione, favorendo l'utilizzo di modalità positive per la gestione dei conflitti;
- valorizzare e rafforzare le competenze individuali, per favorire l'incremento dell'autostima e della fiducia personale;
- promuovere un maggior livello di competenza ed autonomia nella gestione dei compiti, facilitando l'acquisizione di un metodo di studio adeguato alle capacità di ciascuno, proponendo anche forme di apprendimento collaborativo;
- condividere con le istituzioni scolastiche progetti individualizzati che integrino la scuola con l'extrascuola;

Con particolare riferimento agli adolescenti:

- Creare un contesto che favorisca il protagonismo degli adolescenti e che offra loro un'opportunità di crescita e confronto;
- Fornire ai ragazzi figure educative di riferimento con le quali relazionarsi in maniera positiva;
- Costruire un senso di appartenenza, riducendo i fattori di rischio e disagio sociale;
- Favorire la maturazione attraverso la capacità di apprendere, di dare significato alla propria esperienza e di compiere scelte critiche;
- Curare le relazioni e imparare a vivere il gruppo.

ART. 7

Il C.A.G. San Luigi è aperto 5 pomeriggi alla settimana, dalle ore 13,00 alle ore 18.00, da ottobre a metà giugno, secondo una programmazione modulare per tipologie di attività e fasce d'età:

- h. 14.30 -16.20 accompagnamento educativo per l'aiuto allo studio per i preadolescenti
- h. 16.30 -18.30 per 3 giorni alla settimana accompagnamento educativo gruppo adolescenti
- h. 16.30-18.00 mercoledì e venerdì, accompagnamento educativo minori scuola primaria.

Per quanto riguarda il percorso scolastico di ciascun ragazzo, gli educatori mantengono costanti contatti con gli insegnanti di riferimento al fine di realizzare un **progetto mirato e individualizzato** per ciascuno di essi.

L'articolazione dettagliata dei giorni, della composizione dei gruppi, degli orari e delle attività viene, di anno in anno, decisa dall'équipe psicopedagogica in funzione dei bisogni evidenziati dagli utenti del servizio ed in stretta collaborazione con i servizi comunali.

L'équipe disciplina inoltre le **modalità di accesso** ai servizi, definendo con le agenzie invianti e con le famiglie adeguate procedure di invio o protocolli di intesa.

ART. 8

L'andamento del servizio, la sua rispondenza ai bisogni dei ragazzi frequentanti, il perseguimento degli obiettivi prefissati sono oggetto di costante **verifica** che avviene secondo le modalità di seguito indicate:

- incontri d'équipe con cadenza periodica per la progettazione, l'organizzazione, il monitoraggio e la valutazione delle attività programmate;
- riunioni plenarie periodiche alle quali partecipano anche i volontari e animatori, finalizzate al coordinamento dei loro interventi;
- incontri periodici con le agenzie invianti o con coloro che, a vario titolo, si occupano degli utenti inseriti (genitori, insegnanti, assistenti sociali etc.).

Il C.A.G. San Luigi provvede inoltre alla formazione specifica degli operatori che verranno impiegati nella gestione del servizio.

ART. 9

La presente convenzione ha decorrenza dall'atto di sottoscrizione e sino al 31.12.2017.

A parziale compensazione delle spese sostenute per la gestione del "C.A.G. San Luigi", il Comune di Crema si impegna a versare la somma annua pari a € 35.000,00

La liquidazione di tale somma avviene in tre rate, come di seguito specificato:

- € 15.000,00 entro il mese di aprile degli anni 2016 e 2017
- € 10.000,00 entro il mese di giugno degli anni 2016 e 2017
- € 10.000,00 entro il mese di dicembre degli anni 2016 e 2017

Il C.A.G. San Luigi si impegna a redigere e consegnare, entro il mese di giugno di ogni anno, all'Ufficio Servizi Sociali, relazione annuale sull'attività svolta, corredandola del bilancio consuntivo dal quale risultino le spese sostenute e la destinazione della somma comunale, di osservazioni che evidenzino i punti di forza del servizio, le criticità emerse e i suggerimenti volti a migliorare il servizio stesso.

Il C.A.G. San Luigi stabilisce in autonomia l'eventuale compartecipazione da richiedere alle famiglie dei minori frequentanti i servizi offerti e ne dà comunicazione all'Amministrazione Comunale.

In ragione della somma assegnata annualmente dall'Amministrazione comunale, null'altro può essere richiesto per l'inserimento di ragazzi in condizioni di fragilità e disagio segnalati dal Servizio Sociale Professionale del Comune di Crema, così come previsto dall'art.2.

Gli enti coinvolti si impegnano ad individuare specifiche progettualità a carattere preventivo e promozionale che andranno a integrare e potenziare l'offerta educativa del servizio.

ART. 10

Per l'espletamento delle attività, il C.A.G. San Luigi mette a disposizione locali ed attrezzature di sua proprietà e per particolari attività può avvalersi di altri locali e attrezzature specifiche. I locali e le attrezzature utilizzate devono comunque sempre essere provvisti dei requisiti di idoneità secondo le leggi vigenti.

Ogni responsabilità sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, igienico-sanitario ed organizzativo è a carico del C.A.G. San Luigi.

ART. 11

Il C.A.G. San Luigi provvede a stipulare apposita polizza assicurativa, per i frequentanti e coloro che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi o per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per danno o incidenti che anche in itinere, dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle prestazioni di cui trattasi.

Inoltre il C.A.G. San Luigi si impegna a svolgere le attività, nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzioni infortuni e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

ART. 12

Il numero degli operatori e dei volontari del C.A.G. San Luigi, impegnati nelle attività descritte nella presente convenzione, dovrà essere comunicato al Comune di Crema fornendo apposito elenco nominativo all'Ufficio Servizi Sociali.

ART. 13

Le parti si riservano la facoltà di recedere dalla presente convenzione qualora permangano inadempienze precedentemente contestate e comunicate per iscritto, fatto salvo comunque il risarcimento del danno.

ART. 14

Per eventuali controversie il foro competente è il Tribunale di Crema.

ART. 15

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso con spese a totale carico dell'Opera Pia Oratorio S. Luigi.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Per il Comune di Crema,
il Direttore di Area, Dott. Angelo Stanghellini**

**Per l'Opera Pia Oratorio S. Luigi,
il Presidente, Ettore Giovanni Ferrari**

Crema,